

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4606

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARFAGNA

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie

Presentata il 28 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del codice penale, approvata il 14 giugno 2017, tra le varie misure, disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Nello specifico la legge 23 giugno 2017, n. 103, all'articolo 1, commi da 1 a 4, reca disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e introduce nel codice penale l'articolo 162-ter il quale stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il medesimo articolo 1 stabilisce, altresì, che l'estinzione del reato per condotte riparatorie si applica anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della

legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

L'articolo 162-ter del codice penale rappresenta un forte indebolimento delle tutele previste dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, che ha introdotto in Italia il reato di *stalking* e che rappresenta un passo in avanti fondamentale del nostro ordinamento. Il decreto-legge ha, infatti, fornito uno strumento giuridico efficace contro atti volti a trasformare la vita delle donne in un vero e proprio inferno. A darne prova sono proprio i numeri: dall'entrata in vigore del decreto-legge, le denunce per reato di *stalking* sono passate dalle 9.027 del 2011 alle 12.675 del 2016 a dimostrazione del fatto che le donne stanno prendendo sempre più consapevolezza de-

gli strumenti che hanno a disposizione per difendersi.

È dunque evidente che l'articolo 162-ter rappresenta un passo indietro pericoloso da cui potrebbe scaturire un arretramento nella lotta contro la violenza sulle donne e da cui potrebbero derivare forti ricadute sulla vita delle vittime di *stalking* anche in considerazione del fatto che gli atti persecutori, se non fermati in tempo, possono sfociare in reati gravissimi, come la violenza sessuale e l'omicidio.

Inoltre, le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, con un colpo di spugna, cancellano in un attimo anni di battaglie per il riconoscimento del reato di *stalking*. Si tratta, infatti, di una norma che si scontra con quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul

(resa esecutiva in Italia con la legge n. 77 del 2013), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

A testimoniare quanto di buono si può ottenere quando una legge viene applicata in modo corretto, sono sempre più frequenti i casi di donne salvate da *stalker*. Questo è il principale motivo per cui è opportuno modificare la norma prevista dall'articolo 162-ter del codice penale limitandone gli effetti: la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di continuare a tutelare le donne senza abbassare la guardia e prevede, pertanto, che le disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie introdotte dall'articolo 162-ter non si applichino alle fattispecie di cui all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 162-*ter* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* ».



\*17PDL0053920\*